

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNIER, GRANZOTTO BASSO, MONGELLI, MAGLIANO Terenzio, MORINO, CASSINI, SCHIETROMA, VIGLIANESI, TEDESCHI, ROVELLA, MAIER e ZAGAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1965

Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 70 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, prevede, al comma quinto, l'istituzione dell'Ente del porto di Trieste con legge della Repubblica, che il Parlamento avrebbe dovuto approvare nel termine, già trascorso, di un anno dall'entrata in vigore del citato Statuto.

È necessario pertanto che le due Assemblee legislative procedano con la massima urgenza all'adempimento del precetto della dianzi specificata legge costituzionale e dotino così Trieste, nell'ambito della Regione, di quello strumento organico ed autonomo il quale solo potrà permettere una pronta ripresa del porto triestino, dalla grave crisi che attualmente lo travaglia, con il ricupero di considerevoli correnti di transito nelle tradizionali direzioni del Medio ed Estremo oriente, del Centro europa e del Danubio e con lo sviluppo del transito industrializzato.

È necessario, infatti, tener presente che il porto di Trieste, per la sua particolare posizione geo-politica, ha — rispetto a tutti gli altri scali marittimi nazionali — delle proprie caratteristiche peculiari. Esso, infatti, servendo prevalentemente un retroter-

ra estero, è un porto di transito e svolge una specifica funzione di emporio di smistamento tra l'Europa centro-orientale, il Mediterraneo ed i Paesi d'oltre Oceano.

In quest'ultimo decennio però, non si è tenuto conto sufficientemente di ciò, ed i problemi portuali triestini sono stati visti ed impostati secondo una prospettiva statica della vita commerciale, che contrasta con le iniziative ed i progressi di altri porti italiani e dei vicini porti concorrenti esteri, i quali ultimi (e precisamente quelli di Amburgo e Brema, che si possono avvalere delle agevolazioni ottenute in forza dell'articolo 80 del trattato di Roma della CEE, e di Fiume) sono riusciti ad assicurarsi una notevole parte dei traffici considerati tradizionali dell'emporio triestino.

Detto emporio deve poter agire verso i Paesi dell'*hinderland* con efficacia ed agilità di procedure ed adeguatezza di strumenti giuridici e di impianti ed attrezzature tecniche. Va tenuto in proposito presente che l'Austria è attualmente il Paese più importante del retroterra e che i rapporti con la Cecoslovacchia e con l'Ungheria sono destinati vieppiù a migliorare in una situazione internazionale più distesa.

Essendo il porto commerciale triestino, come dianzi detto, prevalentemente di transito estero, la percentuale degli imbarchi sul traffico complessivo è la più alta di ogni altro porto italiano (24,8 per cento Trieste, 8,5 per cento Genova). Il porto di Trieste ha quindi una preponderante funzione anche nella politica del commercio estero italiano ed interessa direttamente ed in modo cospicuo la bilancia dei pagamenti.

Per tali motivi il costituendo Ente dovrà godere della più ampia autonomia possibile e di solide basi finanziarie.

È certo che se tali caratteristiche verranno ad essere garantite, il porto di Trieste — sfruttando la sua posizione geografica, la quale rappresenta un dato naturale e permanente di vantaggio, come stanno a dimostrare le recenti decisioni di allocarvi i *terminals* degli oleodotti per la Baviera e per l'Austria — saprà e potrà recuperare la sua posizione nella scala dei valori dei porti europei con enorme vantaggio della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Paese intero.

Certo è che bisogna provvedere in proposito, presto e bene: ogni ritardo ed ogni errore potrebbe essere fatale e compromettere in maniera irreparabile il superamento della crisi e la ripresa del porto triestino.

Onorevoli colleghi, il nostro progetto tiene conto di quanto fin qui detto e prevede per il costituendo Ente una strutturazione, dei compiti e dei poteri che lo rendano strumento perfettamente atto a promuovere « lo sviluppo dei traffici nel porto di Trieste e delle comunicazioni fra il porto stesso ed il retroterra, nonché ad incrementare lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici », come previsto all'articolo 3, n. 1), e ad assolvere il proprio importante ruolo nella programmazione nazionale ed in quella regionale, quale organo specializzato di indispensabile collegamento tra la Regione e lo Stato, come indicato nel citato articolo 3 al n. 5).

Con l'articolo 2 viene determinata la circoscrizione del nuovo Ente, assicurando allo stesso giurisdizione sull'arco del golfo di Trieste, che va da Punta Sdobba (nord) a Punta Sottile (sud).

L'articolo 4 del progetto stabilisce il sistema ed i criteri di finanziamento dell'Ente, chiamando, in particolare, a concorrervi, oltre allo Stato ed alla Regione, le Amministrazioni degli Enti locali precipuamente interessati al porto di Trieste.

Negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 vengono indicati gli organi dell'Ente, la loro composizione e le rispettive competenze e funzioni. Organi dell'Ente sono il Presidente, il Consiglio generale, il Comitato direttivo ed i Revisori. Nel determinare la composizione, le prerogative, e il funzionamento di tali organi si è tenuta presente l'assoluta necessità di garantire al nuovo Ente la più spiccata autonomia ed agilità nelle decisioni, la più ampia democraticità ed una effettiva rappresentatività degli Enti locali interessati, dalla Regione ai Comuni, e delle categorie produttive, dai lavoratori agli imprenditori.

L'articolo 11 stabilisce l'estensione e le modalità dei controlli da parte dell'Amministrazione dello Stato, che in proposito agisce tramite il Ministero della marina mercantile. Si sono adottati al riguardo criteri che permettono di temperare in modo calibrato da un lato la riconosciuta necessità di un controllo governativo sugli atti importanti dell'Ente e, dall'altro, la più ampia facoltà di decisioni autonome e rapide da parte dell'Ente stesso, che dovrà poter funzionare come un'azienda erogatrice di servizi altamente specializzati, capace di sostenere con successo la competizione con i concorrenti.

In particolare si sono seguiti criteri di più accentuato decentramento nel campo dei controlli sulle opere e sui lavori, assegnando, all'articolo 12, l'approvazione dei relativi progetti al Comitato tecnico amministrativo regionale, con alcune deroghe per lavori di minore importanza. Si è dato inoltre, all'articolo 16, un nuovo assetto al sistema della revisione, prevedendo l'istituzione di due revisori tecnici con compiti specifici nel settore dei lavori.

L'articolo 18 prevede per l'Ente delle agevolazioni fiscali assolutamente indispensabili per permettergli di operare senza l'onere di costi eccessivi.

La dovuta attenzione è stata infine dedicata nel progetto (articoli 20, 22 e 23) ai problemi relativi al personale, che dovrà prestare la propria opera presso l'Ente ed alla salvaguardia del posto di lavoro e delle condizioni di miglior favore già raggiunti dai lavoratori dei Magazzini generali e dell'Ente porto industriale di Trieste.

Onorevoli colleghi, adempiere con urgenza al dettato dell'articolo 70, comma quinto della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è un nostro preciso dovere: dare a Trie-

ste ed alla Regione Friuli-Venezia Giulia uno strumento efficiente per superare la crisi che travaglia il porto della città adriatica e creare così le premesse per un sicuro sviluppo dei suoi traffici di transito e delle attività commerciali ed industriali collegate è pure un nostro dovere, altrettanto pressante ed impegnativo. Adempiendo a tali doveri renderemo nel contempo un prezioso servizio all'economia nazionale tutta: contiamo pertanto sulla vostra adesione al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituito l'Ente autonomo del porto di Trieste, con sede legale ed amministrativa in Trieste.

L'Ente ha personalità giuridica pubblica ed è soggetto alla vigilanza e tutela del Ministero della marina mercantile.

La sua durata è fissata in anni 30 dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La circoscrizione dell'Ente comprende l'intero ambito portuale di Trieste.

I limiti territoriali entro i quali si esercita la giurisdizione dell'Ente sono determinati a nord da punta Sdobba ed a sud da punta Sottile. Sono soggette alla giurisdizione dell'Ente tutte le aree di demanio marittimo comprese entro tali limiti.

Art. 3.

L'Ente ha il compito di:

1) studiare, promuovere ed adottare, di concerto con le Amministrazioni interessate, i provvedimenti atti a sviluppare i traffici nel porto di Trieste e le comunicazioni fra

il porto stesso e il retroterra, nonchè ad incrementare lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

3) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con la osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo Regolamento;

4) regolamentare il lavoro nell'ambito del porto, sentito il Consiglio del lavoro portuale, col potere di determinare le tariffe nei confronti degli imprenditori, degli intermediari e dei lavoratori;

5) elaborare, di concerto con la Regione e gli Enti locali interessati, sulla base delle previsioni contemplate dal piano nazionale per l'ammodernamento dei porti e dal piano di sviluppo economico regionale, il piano regolatore del porto, programmando le nuove opere ed indicandone la priorità;

6) promuovere la realizzazione delle opere di cui al precedente n. 5) e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, delle attrezzature, nonchè ai servizi idrico, di pulizia ed illuminazione del porto;

7) provvedere allo studio ed alla compilazione dei progetti delle opere del porto ed alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori osservando, quando non siano incompatibili o contrarie alla presente legge, le disposizioni della legge e del regolamento sui lavori pubblici per i lavori in conto dello Stato, e quelle vigenti per le Ferrovie dello Stato;

8) provvedere agli impianti ferroviari nell'ambito della circoscrizione, escluse la manutenzione e l'esercizio ferroviario;

9) provvedere alla gestione dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonchè alla gestione della stazione marittima passeggeri;

10) provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di depositi franchi e di magazzini generali del porto di Trieste, sotto l'osservanza delle leggi doganali e marittime, e salva la com-

petenza del Ministero dell'industria e del commercio;

11) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

12) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle relative all'esercizio ferroviario portuale e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione e illuminazione degli impianti ferroviari, che vanno a carico dell'Amministrazione ferroviaria;

13) stipulare con le competenti Autorità centrali particolari convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale e aerea, nell'interesse del porto di Trieste.

Art. 4.

L'Ente per disimpegnare i compiti e le attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli ha a sua disposizione ed amministra:

1) i contributi dello Stato, della Regione, delle Amministrazioni provinciali e comunali di Trieste, Udine e Gorizia, delle CCIA della Regione, nonchè i contributi che potranno essere imposti con decreto del Presidente della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia a carico degli altri Comuni interessati al porto di Trieste; ed ogni altro contributo volontario;

2) un contributo straordinario annuo il cui ammontare sarà stabilito dal Ministero del tesoro di concerto con il Ministero della marina mercantile ogni cinque anni, in relazione alle particolari esigenze del porto di Trieste;

3) i proventi dell'uso diretto e delle concessioni dei beni pertinenti al demanio marittimo secondo le norme vigenti;

4) i proventi delle gestioni dirette;

5) i proventi delle speciali tasse e soprattasse portuali, secondo le norme vigenti;

6) i fondi ricavati mediante mutui ed altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;

7) i proventi per diritti su attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;

8) i beni e le somme che venissero all'Ente in virtù di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo;

9) un contributo annuo da determinarsi e corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici nella misura necessaria a coprire l'eventuale eccedenza della spesa occorrente per la manutenzione ordinaria dei beni indicati all'articolo 24 rispetto ai proventi di cui al precedente n. 3), in base al preventivo presentato dall'Ente al Ministero dei lavori pubblici stesso.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio generale;
- il Comitato direttivo;
- il Collegio dei revisori.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri e sentita altresì la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia. Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il Presidente deve risiedere a Trieste e non può rivestire altra carica nel Governo dello Stato o in quello di Enti locali, nè esercitare la presidenza di altro ente pubblico o privato o di associazioni di categoria, nè — infine — far parte di Consigli di amministrazione e di organismi similari di imprese o società a carattere speculativo.

Se è nominato Presidente dell'Ente un funzionario civile o militare dello Stato, egli dovrà essere collocato fuori ruolo.

Uno dei rappresentanti della Regione nel Consiglio generale dell'Ente viene nominato Vice Presidente vicario con decreto del Ministro della marina mercantile su designazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia; è inoltre Vice Presidente di diritto il Comandante del porto di Trieste. Essi coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono esercitandone le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio generale dell'Ente delibererà l'indennità da corrispondere al Presidente, al Vice Presidente vicario ed al Vice Presidente di diritto e l'indennità da assegnarsi ai membri del Consiglio stesso o del Comitato direttivo ai quali siano affidati speciali incarichi.

Art. 6.

Il Presidente è capo dell'Amministrazione dell'Ente autonomo del porto e delegato del Governo.

Egli rappresenta legalmente l'Ente, sovraintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio generale ed il Comitato direttivo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone di propria autorità su tutti gli oggetti che pur essendo propri dell'Amministrazione dell'Ente, non sono attribuiti alla competenza degli organi predetti.

Il Presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'Ente, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione di esse; in caso di necessità può ordinare la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci o di cose giacenti sulle calate e nei magazzini del porto, che non siano in consegna all'amministrazione doganale o ferroviaria, l'espulsione di persone dal porto; può sospendere operazioni commerciali e qualsiasi manifestazione dell'attività individuale o collettiva; disporre, mediante compenso, da determinarsi in base al valore venale, la requisizione di cose ed in generale può ordinare quanto necessario per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi portuali. Per straordinarie circostanze di pubblico interesse può altresì richiedere l'opera di imprenditori e di lavoratori del porto i quali, in caso di rifiuto, incorreranno nelle sanzioni di cui all'articolo 1174 del Codice della navigazione. Il Presidente decide le controversie che avessero ad insorgere in ordine al lavoro, alle operazioni ed ai servizi del porto attribuiti all'Ente, nei limiti della competenza attribuita per valore al pretore e con le modalità stabilite dal Codice della navigazione.

Per le controversie eccedenti la detta competenza è applicabile il disposto dell'articolo 598 del Codice della navigazione. L'accertamento delle infrazioni potrà essere fatto, oltre che dagli agenti della forza pubblica, anche dai funzionari ed agenti dell'Ente e dagli agenti ferroviari rispettivamente nei limiti dei servizi cui sono addetti. Il Presidente può stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo ad oblazione.

L'importo delle oblazioni spetta all'Ente, il quale, secondo norme da fissarsi con regolamento dell'Ente stesso, lo devolve per il 40 per cento ai fini di previdenza per i lavoratori portuali, per i loro orfani e per gli ex dipendenti dell'Ente, per il 30 per cento per i premi agli agenti statali ed agli agenti e funzionari dell'Ente e per il 30 per cento ai fini istituzionali.

Le infrazioni alle ordinanze che il Presidente emette a norma del comma precedente sono punite ai termini del Codice della navigazione.

Art. 7.

Il Consiglio generale è nominato dal Ministro della marina mercantile ed è così composto:

- 1) il Presidente dell'Ente;
- 2) Il Vice Presidente vicario, nominato fra i rappresentanti della Regione ai sensi del precedente articolo 5, quarto comma;
- 3) il Comandante del Porto;
- 4) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- 6) il Direttore superiore delle dogane di Trieste;
- 7) il Direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Trieste;
- 8) il Provveditore alle opere pubbliche della Regione;
- 9) il Direttore regionale del lavoro e della massima occupazione;
- 10) due rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- 11) il Sindaco di Trieste o suo delegato;

12) i Presidenti delle CCIA della Regione;

13) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio;

14) il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Trieste o suo delegato;

15) un rappresentante nominato dal competente Consiglio provinciale per ciascuna delle altre provincie che concorrono alle spese dell'Ente per una quota non inferiore ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle provincie;

16) il Sindaco o un suo delegato di ciascuno dei Comuni che concorrono alle spese dell'Ente per una quota non inferiore ai 30 millesimi del contributo annuo imposto ai Comuni.

Su terne predisposte dalla o dalle associazioni locali di categoria:

17) due rappresentanti degli industriali;

18) un rappresentante dell'armamento libero;

19) un rappresentante dell'armamento di linea;

20) un rappresentante degli spedizionieri;

21) un rappresentante degli agenti marittimi e dei raccomandatari;

22) un rappresentante dei commercianti;

23) due rappresentanti dei lavoratori marittimi prescelti dal Ministro della marina mercantile su terne predisposte dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;

24) due rappresentanti dei lavoratori portuali, prescelti dal Ministro della marina mercantile su terne predisposte dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative.

Art. 8.

Il Consiglio generale ha le seguenti attribuzioni:

1) approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Comitato direttivo, approvazione dello storno di somme da un capitolo all'altro, della costituzione, dell'impiego e dei movimenti del fondo di riserva patrimoniale;

2) approvazione del ruolo organico del personale e nomina e revoca del Direttore generale;

3) elaborazione del piano regolatore del porto, secondo quanto previsto dal precedente articolo 3, n. 5);

4) al Consiglio compete inoltre di deliberare:

a) sui regolamenti e sulle tariffe relative ai servizi portuali attribuiti all'Ente;

b) sulle soprattasse e tasse speciali portuali, sulle merci, sui servizi e sui passeggeri;

c) su tutte le nuove concessioni di durata superiore a quattro anni, su quelle di durata inferiore che importino la costruzione di impianti di difficile rimozione e sulla rinnovazione delle stesse;

d) sull'assunzione diretta dei servizi portuali e sulle relative concessioni sia alle compagnie di lavoratori sia agli imprenditori;

e) sull'accettazione di eredità legati e donazioni;

f) sui progetti di massima per opere nuove di particolare importanza e sui progetti esecutivi dei lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione e ciò salvo restando quanto disposto dall'articolo 10, n. 10);

g) sulla costituzione e sulla regolamentazione di Comitati consultivi e Commissioni;

h) sulla risoluzione dei conflitti tra revisori e Comitato direttivo.

Art. 9.

Il Comitato direttivo è così composto:

il Presidente dell'Ente;

il Vice Presidente vicario;

il Comandante del porto;

il rappresentante del Ministero del tesoro;

il rappresentante del Ministero della marina mercantile;

uno dei Presidenti delle Camere di commercio della Regione, scelto da essi, o in caso di disaccordo, dal Presidente della Regione;

il Sindaco di Trieste;
il Provveditore regionale alle opere pubbliche;
il Capo compartimentale delle Ferrovie dello Stato;
due membri designati nel proprio seno dal Comitato generale, uno dei quali in rappresentanza degli imprenditori, uno in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 10.

Il Comitato direttivo ha le seguenti attribuzioni:

1) assiste il Presidente nell'adempimento dei suoi compiti e secondo le norme stabilite dal Regolamento prende, in casi di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio generale, salvo ratifica;

2) predispose i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottoporre al Consiglio generale e propone eventuali variazioni di bilancio preventivo durante il corso dell'esercizio finanziario;

3) stabilisce le norme e le tariffe per i servizi che rientrano nella competenza dell'Ente, comprese quelle di cui all'articolo 3, punto 4), relative al lavoro portuale;

4) delibera sulle spese nei limiti del bilancio quando non rientrano nella competenza del Consiglio generale secondo le norme stabilite nel regolamento;

5) delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'Ente;

6) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale, gli eventuali compensi o sussidi speciali, a norma del regolamento del personale;

7) delibera sulla nomina e sul licenziamento del personale, esclusi i provvedimenti che concernono il Direttore generale;

8) delibera sulle liti attive e passive, sui compromessi e sulle transazioni;

9) approva i mutui e le altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;

10) delibera sui progetti dei lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione quando la relativa spesa non ecceda l'importo di lire 100 milioni e si prov-

veda con asta pubblica o licitazione privata od appalto concorso, ovvero l'importo di lire 25 milioni e si provveda a trattativa privata od in economia.

Art. 11.

Le deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo sono soggette al controllo di legittimità da parte del Ministero della marina mercantile. A tal fine il Presidente dell'Ente deve trasmettere entro otto giorni al Ministero della marina mercantile le deliberazioni approvate dal Consiglio generale e dal Comitato direttivo. Le deliberazioni dell'Ente divengono esecutive entro quindici giorni dal ricevimento, se il Ministero della marina mercantile non le avrà annullate dopo averne esaminata la regolarità della forma e la conformità alla legge ed alle attribuzioni dell'Ente. Sono immediatamente esecutive le deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo, dichiarate tali nel regolamento per la esecuzione della presente legge, e quelle che si riferiscono alla pura esecuzione di provvedimenti prima deliberati e già divenuti esecutivi.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono invece soggetti ad approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 12.

I progetti di massima ed i progetti esecutivi, compilati dal servizio tecnico dell'Ente ed approvati dal Consiglio generale, dal Comitato direttivo e dal Revisore tecnico, ai sensi degli articoli 8, 10 e 16, saranno sottoposti all'approvazione del Comitato tecnico amministrativo regionale. È fatta eccezione per i progetti esecutivi che, ottenuto il nulla osta del competente revisore tecnico, non superino l'importo di lire 100 milioni, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero non superino l'importo di lire 25 milioni, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata od in economia. I collaudi dei lavori

eccedenti l'importo di lire 10 milioni sono eseguiti da ingegneri funzionari del Genio civile o da ingegneri funzionari delle Ferrovie dello Stato delegati dal competente Ministero; per i lavori d'importo fino a lire 10 milioni l'atto formale di collaudo sarà sostituito da un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori confermato dall'ingegnere capo del servizio tecnico dell'Ente; i collaudi dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eccedenti l'importo di lire 10 milioni e fino a lire 100 milioni per anno o per lavoro, saranno effettuati dal Revisore tecnico o da ingegneri da lui delegati. S'intendono rispettivamente deferite al Presidente dell'Ente, all'Ente, al Revisore tecnico ed all'ingegnere capo del servizio tecnico dell'Ente le attribuzioni che dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici e dal regolamento approvato con decreto 25 maggio 1895, n. 380, e successive modificazioni, sono date al Ministro dei lavori pubblici, al Ministero, all'Ispettorato compartimentale ed all'ingegnere capo del Genio civile.

Art. 13.

Il mandato dei membri non di diritto del Consiglio generale dura quattro anni e può essere riconfermato; i membri nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quadriennio in corso.

A ciascun membro del Consiglio generale, che non abbia altro assegno o indennità speciale a carico dell'Ente, è corrisposto un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita dal Consiglio generale.

Art. 14.

Le sedute del Consiglio generale e del Comitato direttivo non sono valide se non intervengono almeno la metà dei rispettivi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio generale si riunisce in seduta ordinaria ogni tre mesi e può essere convo-

cato in via straordinaria su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Comitato direttivo si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese su convocazione del Presidente e, in via straordinaria, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno.

Art. 15.

Capo dei servizi esecutivi dell'Ente è il Direttore generale, il quale partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo, alle sedute del Consiglio generale e del Comitato direttivo.

Il rapporto d'impiego ed il trattamento economico saranno stabiliti dal Consiglio generale e dovranno essere sottoposti alla approvazione del Ministero della marina mercantile e di quello del tesoro.

Art. 16.

Per riscontrare la regolarità della gestione nei riguardi tecnici nonchè la sua esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilità delle spese nei rapporti del bilancio, dei progetti e di tutti i conti, l'Ente ha rispettivamente due revisori tecnici e due revisori dei conti che controfirmano gli atti presentati al Consiglio generale ed al Comitato direttivo.

Sono revisori tecnici:

il Direttore dei servizi tecnici della Regione Friuli-Venezia Giulia per tutte le opere portuali o di carattere generale interessanti l'attività del porto di Trieste;

il capo del Compartimento di Udine delle Ferrovie dello Stato per i lavori che riguardano il servizio ferroviario.

Dei due revisori dei conti, i quali attendono collegialmente al disimpegno delle attribuzioni loro demandate, uno è nominato dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e l'altro è l'Intendente di finanza di Trieste.

Per il disimpegno delle attribuzioni demandate ai Revisori dei conti nei casi di temporanea assenza od impedimento di uno di

essi, è nominato dal Consiglio generale un revisore supplente scelto fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del Comitato direttivo.

Art. 17.

Per la rappresentanza e difesa nei giudizi passivi ed attivi davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa, i collegi arbitrali, le giurisdizioni speciali, l'Ente ha la facoltà di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 18.

Nei riguardi delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'Ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

L'Ente non è soggetto all'imposta di ricchezza mobile sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a mutui che contrarrà per la esecuzione di opere e per l'attrezzatura e l'arredamento del Porto.

I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, sistemazione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici, attrezzature portuali sono esenti da ogni imposta e tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

Art. 19.

Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorre, anche di funzionari dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, previ accordi, in tal caso, con il Ministero competente, può in ogni tempo far ispezionare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'Ente.

Art. 20.

Per i servizi l'Ente — oltre che del personale già alle dipendenze dell'Azienda dei magazzini generali e dell'Ente porto industriale di Trieste e di quello regolarmente assunto, secondo l'organico e le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui al-

l'articolo 23 della presente legge — a sua richiesta potrà valersi dei funzionari del Ministero della marina mercantile, messi, in modo continuativo o temporaneo, a disposizione dell'Ente e che saranno collocati fuori ruolo. In tal caso nei ruoli del personale dell'Ente dovranno rimanere vacanti i posti di organico le cui funzioni siano disimpegnate da funzionari dello Stato.

Il contingente, per numero e per grado, del personale dello Stato da collocare fuori ruolo, a disposizione dell'Ente sarà determinato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 21.

L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, persista nel violarli, o quando per altri motivi, dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare ed ordinato funzionamento dell'Ente.

Lo scioglimento dell'Amministrazione è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile e su delibera del Consiglio dei ministri.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine, comunque non oltre sei mesi dallo scioglimento, entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione ed è nominato un commissario straordinario, il quale esercita tutti i poteri del presidente, del Comitato direttivo e del Consiglio generale.

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono fissati gli emolumenti del Commissario.

Art. 22.

L'Azienda dei magazzini generali e l'Ente porto industriale di Trieste sono soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge ed ogni loro attività e passività è attribuita all'Ente.

Tutto il personale attualmente in servizio presso l'Azienda magazzini generali e l'Ente

porto industriale di Trieste passa alle dipendenze dell'Ente; fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 23, esso conserva lo stesso trattamento giuridico ed economico goduto presso gli enti di provenienza.

Art. 23.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio generale dovrà provvedere alla compilazione del regolamento organico del personale necessario al funzionamento dell'Ente.

Detto regolamento, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministro della marina mercantile e di quello del tesoro, dovrà stabilire le norme di assunzione, lo stato giuridico, la dotazione organica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale già dipendente dell'Azienda magazzini generali e del porto industriale e di quello assunto direttamente dall'Ente.

Per tutto il personale dell'Azienda magazzini generali e dell'Ente porto industriale sarà in ogni caso conservato *ad personam* il trattamento economico goduto alla data dell'entrata in vigore della presente legge anche per quanto riguarda gli Istituti assistenziali e previdenziali.

Art. 24.

Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonchè le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito portuale, fatta eccezione per quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati all'Ente con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (parte marittima).

I fondi ed i finanziamenti dei vari Ministeri, in particolare di quello dei lavori pubblici, già stanziati od approvati a favore del porto di Trieste, compresi quelli per opere già appaltate od in corso d'appalto ma non ancora iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono destinati all'Ente autonomo del porto di Trieste in forza della presente legge.

Art. 25.

All'atto della cessazione dell'Ente tutte le opere e le cose ricevute in consegna e quelle da esso eseguite, nonchè i residui dei suoi fondi, compreso il fondo di riserva, saranno devoluti allo Stato.

Art. 26.

Le norme per l'attuazione della presente legge saranno emanate, entro un anno, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze, sentita la Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia.